

non si possono esercitare senza violare il sentimento del paese. Dunque qui non si tratta di abrogare un vero articolo del Codice; ma si tratta di abrogare uno dei casi compresi in un inciso di un comma di un articolo del Codice, inciso che comprende pochi casi di applicazione.

La prima obiezione, che facevano i colleghi alla mia proposta, era in senso opposto. Voi fate troppo poco, dicevano, bisogna fare molto di più: qui occorre fare un passo grande e decisivo. Io, prevedendo le difficoltà, ho detto invece: facciamolo piccolo e sicuro.

In questa materia dobbiamo essere abbastanza larghi; dobbiamo (e qui sono pienamente d'accordo col ministro), dobbiamo spingere i nostri connazionali, che sono pieni di ingegno e di buona volontà, ma poveri di quattrini, ad assumere tutti gli uffici possibili, come professionisti, come medici, come ingegneri e anche come militari. Preferisco che si senta all'estero che se l'Italia non ama la guerra, se sembra spesso rifuggire dai pericoli della guerra, se si mostra così poco militarista all'estero, non è che i suoi figli sieno imbelli; ma che invece si battono per tutte le cause in cui ravvisino un'idea nobile ed elevata. (*Benissimo!*)

Dunque in questo senso non vedo cause speciali, per cui l'articolo possa portare imbarazzi.

Comprenderei all'incontro l'imbarazzo del Governo quando si tratti di reati commessi all'estero. Ma nessuno sostiene che per il reato commesso all'estero si perda la cittadinanza. Altro che divieto del Governo di accettare un ufficio! Anche il più truce reato commesso da un italiano non può far perdere la cittadinanza. Si applicheranno, è vero, al delinquente le leggi estere; ma il Governo italiano dovrà sempre intervenire a sua difesa se si uscisse dalla legge ordinaria estera, se si facesse una prepotenza verso lo stesso delinquente. Lasciate dunque che possa intervenire anche di fronte a un volontario, che abbia accettato un servizio militare all'estero, nonostante la inibizione del Governo: se a quel volontario fosse fatta una prepotenza contro il diritto delle genti e contro la umanità, io dico che il Governo potrebbe e dovrebbe intervenire; mentre non lo potrebbe se proclamaste in questo articolo che egli ha senz'altro perduta la cittadinanza.

Per queste ragioni, mentre ringrazio il ministro di non aver fatto una condizione assoluta dell'aggiunta da lui suggerita, prego la Camera ed il Governo di accettare l'articolo siccome venne da me proposto.

Grippo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo, ma solo per una dichiarazione.

Grippo. Dichiaro che, messo nelle condizioni o di approvare contro l'articolo aggiuntivo o di insistere nel rilievo da me fatto, preferisco di votare a favore dell'articolo. Però, dico all'onorevole Sonnino: non dobbiamo dimenticare che la disposizione di quell'articolo, che ha vietato di accettare uffici militari o civili all'estero, aveva un concetto che permane.

Quando si accettano uffici all'estero, militari o civili, di regola si è obbligati a prestare giuramento di fedeltà allo Stato che si serve; e molte volte può nascere un conflitto tra i doveri di funzionario di uno Stato estero ed i doveri di cittadino nazionale di origine. Ma, ripeto, lasciamo che questo articolo possa aprire la via ad attenuare le difficoltà che possono nascere.

Data l'importanza, che riconosco, tanto dell'articolo aggiuntivo, quanto dell'altro, per il quale mi risparmio di entrare in ulteriore discussione, preferisco di non insistere nella mia proposta e di approvare l'articolo come è stato proposto dall'onorevole Sonnino.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Gianturco, ministro guardasigilli. Ringrazio l'onorevole Grippo dell'appoggio da lui dato alle dichiarazioni, che ho avuto l'onore di fare testè alla Camera; e lo ringrazio anche di aver dichiarato che non avrebbe fatto, siccome non ho fatto io, una formale proposta per la modificazione delle disposizioni vigenti nel senso delle leggi germanica e francese.

Egli però ha messo innanzi una obiezione degna di molta considerazione, e che ha suggerito al legislatore la disposizione sancita nel numero 3 dell'articolo 11 del Codice civile: che, cioè, dall'aver assunto un ufficio all'estero, o dall'essere a servizio militare di una potenza estera, possa derivare incompatibilità nella qualità del cittadino italiano.

Anch'io mi sono dato pensiero di questa